



COMUNE DI SUBBIANO
(Provincia di Arezzo)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI)

Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 24/07/2020

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	
<i>Art. 1</i>	<i>Oggetto del Regolamento</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Rifiuti assimilati agli urbani</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Soggetto attivo</i>
TITOLO II – AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	
<i>Art. 6</i>	<i>Presupposto oggettivo - Locali ed aree scoperte soggetti al tributo</i>
<i>Art. 7</i>	<i>Soggetti passivi</i>
<i>Art. 8</i>	<i>Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo per inidoneità a produrre rifiuti</i>
<i>Art. 9</i>	<i>Esclusione dall'obbligo di conferimento</i>
<i>Art. 10</i>	<i>Determinazione della superficie tassabile</i>
<i>Art. 11</i>	<i>Produzione di rifiuti speciali – Esclusioni/Riduzioni superficiali</i>
TITOLO III - TARIFFE	
<i>Art. 12</i>	<i>Criteri di determinazione delle tariffe</i>
<i>Art. 13</i>	<i>Scuole statali</i>
<i>Art. 14</i>	<i>Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti</i>
<i>Art. 15</i>	<i>Piano Finanziario</i>
<i>Art. 16</i>	<i>Articolazione delle tariffe del tributo</i>
<i>Art. 17</i>	<i>Tariffa per le utenze domestiche</i>
<i>Art. 18</i>	<i>Determinazione del numero di occupanti delle utenze domestiche</i>
<i>Art. 19</i>	<i>Tariffa per le utenze non domestiche</i>
<i>Art. 20</i>	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>
<i>Art. 21</i>	<i>Obbligazione tributaria</i>
<i>Art. 22</i>	<i>Tributo giornaliero</i>
<i>Art. 23</i>	<i>Tributo provinciale</i>
TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI	
<i>Art. 24</i>	<i>Riduzioni per le utenze domestiche</i>
<i>Art. 25</i>	<i>Riduzioni per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche</i>
<i>Art. 26</i>	<i>Riduzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive</i>
<i>Art. 27</i>	<i>Riduzioni per le utenze non domestiche per avvio al riciclo</i>
<i>Art. 28</i>	<i>Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio</i>
<i>Art. 29</i>	<i>Ulteriori agevolazioni a carico del Comune</i>
<i>Art. 30</i>	<i>Cumulo di riduzioni e/o agevolazioni</i>
<i>Art. 31</i>	<i>Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni</i>
TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	
<i>Art. 32</i>	<i>Obbligo di dichiarazione</i>
<i>Art. 33</i>	<i>Contenuto, modalità e termini di presentazione della dichiarazione</i>
<i>Art. 34</i>	<i>Funzionario responsabile</i>
<i>Art. 35</i>	<i>Riscossione</i>
<i>Art. 36</i>	<i>Attività di controllo, verifiche e accertamenti</i>
<i>Art. 37</i>	<i>Sanzioni</i>
<i>Art. 38</i>	<i>Interessi</i>
<i>Art. 39</i>	<i>Riscossione coattiva</i>
<i>Art. 40</i>	<i>Rimborsi e compensazioni</i>
<i>Art. 41</i>	<i>Importi minimi</i>

<i>Art. 42</i>	<i>Contenzioso</i>
TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	
<i>Art. 43</i>	<i>Trattamento dei dati personali</i>
<i>Art. 45</i>	<i>Norma di rinvio ed efficacia</i>
<i>Art. 46</i>	<i>Clausola di adeguamento</i>

Allegato A	<i>Classificazione dei rifiuti assimilati agli urbani</i>
Allegato B	<i>Categorie utenze domestiche e non domestiche</i>

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI), tesa alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, istituita dall'articolo 1, comma 639 e disciplinata dai commi da 641 a 668 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i.
3. La determinazione della tariffa della TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 nonché alle disposizioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e s.m.i.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 2

Servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale della gestione dei rifiuti ed Igiene ambientale adottato dal Comune, dalla normativa regionale, nonché dalle disposizioni previste nel presente Regolamento.
3. Il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, nonché dei rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico di competenza comunale, è integralmente coperto dal gettito della tassa sui rifiuti.
4. Per la definizione di "*rifiuto*", "*rifiuto urbano*" e "*rifiuto speciale*" si richiamano le definizioni formulate dagli artt. 183 e 184 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm. nonché, per quanto non in contrasto, dal Regolamento Comunale del servizio di gestione dei rifiuti ed Igiene ambientale.

Art. 3

Rifiuti assimilati agli urbani

1. Ai fini dell'applicazione del tributo sono assimilati ai rifiuti urbani, in base al criterio qualitativo, i rifiuti classificati tali dal Regolamento comunale della gestione dei rifiuti ed igiene ambientale, i rifiuti elencati al punto 1.1.1 della Deliberazione del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984 e successive modifiche e integrazioni, e comunque i rifiuti non pericolosi come descritti in modo esemplificativo, ma non esaustivo, nell'allegato A al presente Regolamento, provenienti da locali e aree esterne operative o luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività industriali e/o artigianali, ricettive, di ristorazione, commerciali, attività agricole, agroindustriali, attività sanitarie e di servizi e comunque da qualsiasi altra attività non precedentemente elencata.
2. Ai fini dell'assimilabilità dei rifiuti, si rimanda a quanto previsto dall'allegato A al presente Regolamento.

Art. 4

Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Per l'individuazione delle sostanze escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, si rinvia a quelle indicate dall'art. 185 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dal Regolamento comunale per la gestione del servizio di igiene ambientale, per quanto non in contrasto.

Art. 5 **Soggetto attivo**

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II – AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

Art. 6 **Presupposto oggettivo - Locali ed aree scoperte soggette al tributo**

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte che insistono interamente o prevalentemente sul territorio comunale, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati.
2. In particolare si intende per:
 - a) Locali: qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo chiusa o chiudibile su tre lati verso l'esterno con strutture fisse o mobili, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico, edilizio e catastale;
 - b) Aree scoperte: superfici prive di edifici o di strutture edilizie, nonché gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing, sale da ballo, parchi gioco attrezzati, cinema all'aperto, parcheggi, aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari;
 - c) Aree scoperte operative: superfici scoperte o parzialmente coperte suscettibili di produrre rifiuti, possedute o detenute a qualsiasi titolo, da parte di utenze non domestiche utilizzate per lo svolgimento dell'attività economica e/o produttiva, effettivamente destinate a tal fine, ad esclusione dei parcheggi quali quelli dei dipendenti o altro.
 - d) Utenze domestiche: tutti i locali destinati a civile abitazione e relative pertinenze;
 - e) Utenze non domestiche: tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dall'applicazione del tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o utilizzo comune tra i condomini.
4. Si considerano comunque soggetti alla TARI tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati.
5. Per le utenze domestiche, la presenza di arredo oppure l'attivazione di anche uno solo dei pubblici servizi di rete (acqua, luce, gas, fonti di calore, informatica..), costituiscono presunzione

semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

6. Per le utenze non domestiche, la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. Sono comunque considerati tassabili e soggetti a tariffa come utenza non domestica, i locali a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati utilizzati come deposito.

Art. 7 **Soggetti passivi**

1. È soggetto passivo della TARI qualunque persona fisica o giuridica che possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, con obbligo di nominare uno solo dei soggetti passivi a produrre la dichiarazione per la Tassa sui Rifiuti.
3. Si considera in ogni caso soggetto tenuto al pagamento del tributo:
 - a) *per le utenze domestiche:*
 - l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica, o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale per la Tassa sui Rifiuti, in solido con i componenti del nucleo familiare e/o altri detentori;
 - nel caso di appartamento locato il soggetto passivo della Tassa sui rifiuti è l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica, o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale per la Tassa sui Rifiuti, in solido con gli altri occupanti e/o componenti del nucleo familiare;
 - b) *per le utenze non domestiche:*
 - colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale per la Tassa sui Rifiuti, il titolare dell'attività in caso di impresa individuale, il legale rappresentante, in caso di società, il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica;
 - in caso di società e associazioni la tassa è dovuta in solido con i soci.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso del medesimo anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
5. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori, occupanti o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo. Il titolare e responsabile del versamento deve consegnare al Comune entro trenta giorni dall'intervenuta variazione, idonea attestazione di superficie catastale, occupante e proprietario degli spazi/immobili occupati suscettibili di produrre rifiuti.
6. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono in via esclusiva, a qualsiasi titolo, i locali o le aree scoperte.
7. In caso di decesso del contribuente obbligato al pagamento della Tari, i familiari o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della denuncia di variazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 33. In mancanza di denuncia spontanea da parte del contribuente, il Comune provvederà d'ufficio ad iscrivere nei propri ruoli uno degli altri intestatari maggiorenni, se presenti, del nucleo familiare, dall'annualità successiva al decesso. In assenza di eredi residenti l'utenza sarà intestata all'erede con la più alta percentuale di possesso ed in caso di parità di possesso il primo in ordine alfabetico rilevabile dai

certificati catastali o dalla successione, tenuto conto del vincolo di solidarietà in caso di mancato pagamento.

Art. 8

Locali ed aree scoperte non soggette al tributo per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i locali e le aree scoperte che per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente e permanentemente destinati, non sono suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

a) Utenze domestiche:

- le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili, di suppellettili, sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (energia elettrica, gas, acqua) e non utilizzate come deposito di materiali in genere. L'avvenuta disattivazione delle utenze dovrà essere dimostrata dall'utente;
- solai e sottotetti non adattabili ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- locali inagibili e inabitabili, purché per tale circostanza sia rimessa dichiarazione ai sensi dell'art. 47 D.p.r. 28.12.2000, n. 445, con allegata idonea documentazione fotografica o asseverazioni tecniche, comunque accertabile dall'Ufficio Tecnico Comunale;
- superfici coperte di altezza pari o inferiore a 150 centimetri.

b) Utenze non domestiche:

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e similari, forni per la panificazione, forni per la verniciatura di autoveicoli, cabine di verniciatura in genere, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.), non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività. L'avvenuta disattivazione delle utenze dovrà essere dimostrata dall'utente;
- i locali destinati esclusivamente all'esercizio di culti ammessi nello Stato e accatastati come tali limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose, e le aree scoperte di relativa pertinenza. Rimangono comunque soggette a tassazione le abitazioni utilizzate dai ministri di culto e le relative pertinenze, nonché i locali destinati ad attività commerciali, ricettive, ricreative;
- le aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre ad eccezione delle aree e dei locali adibiti alla vendita, deposito e all'esposizione dei prodotti provenienti dalle attività floro-agricole-vivaistiche (generi alimentari, fiori e piante);
- le aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via e al movimento veicolare interno;
- le zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto e le zone adibite alla sosta gratuita dei veicoli;
- le aree impraticabili o intercluse alla presenza umana da stabile recinzione;
- le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, coperte e scoperte, quali campi da calcio, campi da tennis, piani vasca di piscine e simili, fermo restando l'assoggettabilità al tributo delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate ed aree destinate al pubblico e simili;

- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - locali per i quali l'Amministrazione ha disposto la sospensione dell'attività produttiva secondo la normativa vigente;
 - per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di esclusivo lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
2. Ai fini della non applicazione del tributo, le circostanze di cui al comma 1, lett. a) e b), devono essere indicate, a pena di decadenza, nella dichiarazione originale o di variazione. La dichiarazione dovrà altresì specificare gli elementi obiettivi direttamente rilevabili e dovrà essere corredata di idonea documentazione ("documentazione fotografica", "dichiarazione di inagibilità o inabitabilità" emessa dagli organi competenti, "revoca, sospensione, rinuncia degli atti abilitativi all'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti"), tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate. La dichiarazione e la documentazione devono essere presentate, a pena di decadenza dall'agevolazione, entro i termini previsti dal presente Regolamento.
 3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento ed emesso avviso di accertamento per infedele dichiarazione con applicazione delle relative sanzioni ed interessi.

Art. 9

Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8.

Art. 10

Determinazione della superficie tassabile

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla tassa, è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507, fatta salva la possibilità per il Comune di richiedere informazioni e integrazioni rispetto a quanto previsto ai successivi commi. In ogni caso il soggetto passivo, responsabile dell'obbligazione tributaria, è tenuto a presentare la dichiarazione prevista dal Regolamento, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito delle variazioni da cui consegua un diverso ammontare del tributo dovuto.
3. A decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n. 138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune comunicherà

ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

4. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili in catasto, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile, anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
5. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto delle superfici escluse di cui agli articoli 8 e 11 del presente Regolamento.
6. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 150 cm, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta.
7. Per le aree scoperte, la superficie viene misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto delle eventuali costruzioni in esse comprese. Per la sua determinazione si può tener conto di quella risultante da atti di acquisto, di affitto o concessione pubblica.
8. Ai fini del comma 1 relativamente agli impianti di distribuzione di carburante, sono soggetti al tributo i locali adibiti a magazzini ed uffici, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina, ovvero, in mancanza, la superficie forfettaria pari a 14 mq per colonnina di erogazione;
9. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario la superficie è arrotondata al metro quadro inferiore.

Art. 11

Produzione di rifiuti speciali – Esclusioni/Riduzioni superficiali

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 6 del presente Regolamento, nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte del locale dove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano in via continuativa e nettamente prevalente rifiuti speciali non assimilati agli urbani, e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Si ha *produzione in via continuativa* di rifiuti speciali, quando la stessa non sia saltuaria o occasionale bensì connaturata al processo produttivo. Si ha *produzione in via prevalente* di rifiuti speciali quando la stessa avviene in misura maggiore (espressa in peso e volume) rispetto alla produzione di assimilati, esclusivamente con riferimento alla superficie di produzione. La continuità e prevalenza può essere valutata con riferimento a quella parte di area caratterizzata dalla presenza di macchinari, attrezzature e simili che realizzano in via diretta ed esclusiva la produzione del rifiuto speciale, con esclusione delle parti dell'area dove vi è presenza di persone.
2. A titolo esemplificativo, presentano le caratteristiche di cui al comma 1 e pertanto non sono soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali utilizzate da impresa agricola o comunque da titolare di partita iva per attività agricola;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili rimessaggi di mezzi e attrezzi condotti da aziende/società agricole e/o imprenditore agricolo a titolo principale, ovvero da titolari di partita iva ad uso agricolo. Rimangono soggetti a tariffa intera le abitazioni, gli agriturismi ed i relativi annessi di cui alle sottocategorie previste, gli uffici, i magazzini, i depositi, i servizi, le sale mensa/degustazione

e tutti quei locali in cui avviene la lavorazione, trasformazione, affinamento, conservazione, stoccaggio e vendita di prodotti agroalimentari;

c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private, anche veterinarie, adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Rimangono invece soggetti a Tari gli uffici, corridoi, laboratori, magazzini e locali ad uso deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano malati non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori di predetti locali e le aree esterne operative;

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 682, punto 5 della legge 147/2013, relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani, assimilati o assimilabili, e di rifiuti speciali non assimilati ovvero speciali pericolosi comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo a causa dell'uso promiscuo cui i locali e le aree sono adibiti, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta, con esclusione dei locali adibiti ad uffici, servizi, mense, magazzini o qualsiasi altra area ove non si producano detti rifiuti speciali, le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco, differenziate secondo le categorie di attività:

Categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Macellerie e pescherie, laboratori alimentari e similari (in relazione alla sola superficie dell'area dei laboratori dove si abbia produzione di rifiuti di origine animale e/o vegetale)	50%
Distributori di carburanti (limitatamente all'area sotto la pensilina e alle superfici di locali chiusi in cui vi sia una accertata promiscuità di produzione di rifiuti speciali e/o assimilati)	25%
Attività di falegnameria, fabbro, carpenterie	50%
Autocarrozzerie, officine per riparazione auto, moto, elettrauto, gommisti e simili.	50%
Attività di lavanderie a secco, tintorie non industriali	40%
Attività artigianali di tipografie, serigrafie, stamperie, vetrerie, incisioni.	30%
Attività industriali e artigianali limitatamente ai luoghi di produzione	50%
Laboratori di analisi, fotografici, radiologici, dentistici, odontotecnici, veterinari e di altre specialità (in relazione alla sola superficie dei laboratori)	25%
Attività di verniciatura, galvanotecnica, fonderie	50%
Attività di marmista e lavorazione similari (solo area coperta di lavorazione)	40%
Impianti di recupero di inerti (solo area scoperta)	25%
Altre attività non previste nell'elenco e che risultino	20%

4. Per le sole attività di trasformazione artigianali e industriali, alle superfici dei magazzini di materie prime e di merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, funzionalmente ed esclusivamente collegati ai locali ove siano insediati i macchinari la cui lavorazione genera rifiuti speciali non assimilabili, si applica una riduzione forfettaria del 10%. Detti magazzini sono funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio delle attività produttive, se rispettano i seguenti requisiti:
- devono essere ubicati nel medesimo insediamento ove si trovano le superfici produttive in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali, escluse da tassazione, e fisicamente adiacenti ad esse;
 - devono essere destinati al solo deposito temporaneo delle materie prime o delle merci, compresi i semilavorati, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilati e non assimilabili, con esclusione di depositi e stoccaggi a medio o lungo termine;
 - devono essere gestiti dal medesimo soggetto che gestisce l'attività produttiva di rifiuti speciali e delimitati strutturalmente.
- Restano pertanto soggetti a tassazione ordinaria i magazzini destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati, o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della stessa attività, i magazzini di attività commerciali, di servizi o di logistica, i magazzini funzionali ad attività produttive non caratterizzate dalla formazione in via prevalente e continuativa di rifiuti speciali, i magazzini fisicamente non adiacenti a superfici caratterizzate dalla formazione in via prevalente e continuativa di rifiuti speciali e quelli gestiti da soggetti diversi dal gestore dell'attività produttiva di rifiuti speciali.
5. Per fruire delle esenzioni/riduzioni di cui ai commi precedenti, gli interessati devono:
- indicare obbligatoriamente nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, specificandone il perimetro mediante documentazione planimetrica in scala 1:100 o 1:200 firmata da un professionista abilitato ai sensi di legge che rappresenti la situazione aggiornata dei locali e delle aree scoperte indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER, e con l'indicazione di essere avviati allo smaltimento
 - dimostrare l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi in conformità alla normativa vigente, fornendo, in allegato alla dichiarazione, idonea documentazione attestante lo smaltimento dei rifiuti presso imprese a ciò abilitate (contratti di smaltimento, modello unico di dichiarazione ambientale "MUD", formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione). Predetta documentazione, o apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, dovrà essere presentata annualmente entro il termine perentorio del 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare.
6. Le esenzioni/riduzioni di cui ai commi precedenti, decorrono dalla data di presentazione della dichiarazione e cessano con il venir dei presupposti che le hanno determinate.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 12

Criteri di determinazione delle tariffe

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Le tariffe sono commisurate alle quantità e qualità media ordinaria di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolta, nonché al costo del servizio dei rifiuti tenuto conto dei criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e delle indicazioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di Arera, nonché sulla base di quanto stabilito dall'art. 16 del presente Regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono determinate sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli a questi assimilati, risultanti dal PEF grezzo, come integrato, in conformità al metodo tariffario rifiuti (MTR) di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra e alle norme di cui all'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
5. In ogni caso la determinazione delle tariffe deve garantire la copertura integrale del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ai sensi dell'art. 1, comma 654 della L. 147/2013, salvo quanto disposto dal successivo comma 660, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
6. Alla tariffa è aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

Art. 13

Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Art. 14

Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

1. Il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
2. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dal D.P.R. 158/1999 e dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
3. A decorrere dall'anno 2016, nella determinazione dei costi del servizio si tiene conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
4. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
5. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

Art. 15

Piano Finanziario

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Art. 16

Articolazione delle tariffe del tributo

1. Le tariffe sono articolate per fasce di "utenze domestiche" e "utenze non domestiche", ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. n. 158/1999. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise in base ai componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, ai sensi di quanto previsto dall'allegato I al DPR 158/99 comprensive di ulteriori articolazioni della medesima tipologia, riportate nell'allegato B al presente regolamento.
2. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa vengono ripartiti dall'Ente locale tra le categorie di utenza domestica e non domestica secondo criteri razionali.
3. A decorrere dal 2020, le utenze relative agli studi professionali vengono assegnate alla categoria 12, unitamente alle banche, in luogo della categoria 11 indicata dal D.P.R. n. 158/1999.
4. Le tariffe si compongono di:
 - a) una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti;
 - b) una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione,in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
5. Il provvedimento di determinazione delle tariffe stabilisce:

- la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e non domestiche;
- la tariffa a metro quadrato commisurata ad anno solare, per ogni categoria di utenza;
- i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd di cui all'allegato I al D.P.R. 158/1999 compresa la possibilità prevista dall'art. 1, comma 652 della Legge 147/2013.

Art. 17

Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria, considerando anche quanto indicato dall'art. 1, comma 652 della Legge n. 147/2013.

Art. 18

Determinazione del numero di occupanti delle utenze domestiche

1. Ai fini del calcolo della tariffa per le utenze domestiche, il numero delle persone occupanti è determinato secondo quanto previsto dai commi successivi.
2. ***Utenze domestiche residenti.***
 - a) Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel caso in cui l'alloggio sia occupato da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf e badanti che dimorano presso la famiglia.
 - b) Si considerano presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi residenziali, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. Non rilevano invece i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali centri diurni, le assenze derivanti da motivi di lavoro o di studio.
 - c) Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in n. 1 unità.
3. ***Utenze domestiche non residenti.***
 - a) Per le utenze domestiche occupate o tenute a disposizione da persone fisiche non residenti nel Comune di Subbiano ovvero residenti all'estero iscritti o non iscritti all'AIRE, per gli alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche (Enti, Associazioni, Persone giuridiche) occupati da soggetti non residenti e per le multiproprietà, il numero dei componenti viene stabilito in base a quanto indicato dall'utente nella dichiarazione presentata. In caso di mancata indicazione del numero dei componenti nella dichiarazione, il numero degli occupanti viene stabilito in misura convenzionale in n. 2 unità.

- b) Per gli immobili tenuti a disposizione dai residenti nel Comune di Subbiano ma non utilizzate come abitazione principale o sfitte (c.d. seconde case), il numero degli occupanti, in mancanza di altra indicazione nella dichiarazione, è fissato in numero una unità.
4. Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o diminuzione, a seguito di dichiarazioni, verifiche o accertamenti. In questo caso la variazione avrà effetto dalla data di presentazione della dichiarazione, ovvero dalla data della verifica/accertamento.
 5. Le cantine, le autorimesse, i depositi e locali similari, possedute o detenute da persona fisica priva di unità abitativa nel territorio comunale, purché non destinate all'esercizio di attività imprenditoriali o professionali, si considerano utenze domestiche condotte da n. 2 (due) occupanti e con applicazione della sola quota fissa. Se l'occupazione è effettuata da soggetto diverso da persona fisica, si considerano comunque utenze non domestiche.
 6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività, in relazione alle superfici a tal fine utilizzate, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa, che viene a costituire un'utenza aggiuntiva.
 7. Le unità immobiliari abitative utilizzate contestualmente per lo svolgimento dell'attività di affittacamere, b&b, casa vacanza non professionale, il numero degli occupanti è fissato secondo il numero dei posti letto autorizzati, oltre al numero dei componenti del nucleo familiare ivi residenti anagraficamente. Le unità immobiliari abitative utilizzate esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di affittacamere, b&b, case vacanze professionali, sono considerate utenze non domestiche assimilandole all'attività più simile. Per le unità abitative utilizzate a scopo sociale il numero degli occupanti è determinato sulla base della dichiarazione presentata dal legale rappresentante dell'associazione, società e/o ente, e può essere diversamente determinato a seguito di verifiche o accertamenti.
 8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.
 9. Le variazioni del numero dei componenti devono essere dichiarate con le modalità e nei termini previsti dal presente Regolamento, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti nel Comune di Subbiano, che saranno comunicate dall'Ufficio Anagrafe comunale ai fini della determinazione della tariffa.
 10. Le utenze domestiche di civile abitazione sono considerate come locali accessori, applicando la sola quota fissa ed assumendo come numero degli occupanti quello di 2 unità se:
 - a) sono unità prive di allacciamento ad energia elettrica/fonti di calore /acqua, telefonia, informatica, ma con arredo o suppellettili, o comunque utilizzate per deposito di materiale;
 - b) sono unità con allacciamento ad energia elettrica/fonti di calore /acqua, telefonia, informatica, ma prive di arredo o suppellettili, e comunque suscettibili di produrre rifiuti come locali accessori.

Art. 19

Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione K_c secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione K_d secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 20
Classificazione delle utenze non domestiche

1. Ai fini dell'applicazione del tributo i locali e/o le aree relative alle utenze non domestiche sono classificati secondo le categorie definite dal D.P.R. 158/1999 sulla base dell'attività risultante dal certificato di iscrizione alla CCIAA, accorpate in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità e alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato B al presente regolamento.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività di cui al comma 1 viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini Iva. In mancanza si fa riferimento all'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio, salvo diversa destinazione d'uso che, per specifici locali, venga dichiarata dal contribuente.
5. I locali e/o le aree adibite ad attività diverse da quelle definite dal D.P.R. 158/99, sono classificati nell'ambito della categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Art. 21
Obbligazione tributaria

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale permane, il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo, pertanto l'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali e/o delle aree soggetti al tributo, e cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro i 30 giorni successivi al verificarsi del fatto e comunque entro il 30 giugno dell'anno successivo.
2. Se la dichiarazione di cessazione è presentata oltre il termine di cui al comma precedente, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione di non aver continuato il possesso, l'occupazione e/o la detenzione dei locali e/o aree.
3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 40.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento del tributo, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione del tributo, a condizione che il contribuente presenti idonea dichiarazione entro il termine previsto. In caso contrario la variazione produrrà effetti dalla data di presentazione della dichiarazione.

Art. 22
Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione pari o superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, si applica la tariffa annuale del tributo.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale relativa alla categoria corrispondente, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50% e commisurata ai metri quadrati di superficie occupata.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo, è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e i termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
6. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate. Per le occupazioni abusive il tributo giornaliero è recuperato con sanzioni ed interessi.
7. Al tributo giornaliero si applica il tributo provinciale di cui all'art. 23 e, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

Art. 23

Tributo provinciale

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 24

Riduzioni per le utenze domestiche

1. Ai sensi dell'art. 9-bis del D.L. 47/2014 è riconosciuta una riduzione di 2/3 da applicare sia sulla quota fissa sia sulla quota variabile, ad una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata, data in comodato d'uso, o comunque occupata da terzi.
2. La riduzione tariffaria di cui al presente articolo compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

Art. 25

Riduzioni per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche

1. Ferma restando la copertura integrale dei costi, nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate le riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche a norma di quanto previsto dall'art. 1, comma 658 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

2. Compostaggio domestico:

a) per le utenze domestiche, che provvedono a smaltire in proprio gli scarti organici mediante compostaggio domestico con utilizzo di compost acquistato a proprie spese, è prevista una riduzione del 20% della quota variabile della tariffa del tributo;

b) per le utenze domestiche, che provvedono a smaltire in proprio gli scarti organici mediante compostaggio domestico con utilizzo di compost fornito da parte del Comune anche tramite il gestore, è prevista una riduzione del 5% della quota variabile.

Per beneficiare delle riduzioni di cui al comma 2 il contribuente deve presentare apposita istanza cui dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo, tramite l'utilizzo di composte acquistati a proprie spese (dovrà essere fornita fattura attestante l'acquisto del composte) ovvero forniti dal Comune anche tramite il gestore. Le riduzioni di cui al comma 2 hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di detta istanza, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione.

Detta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo del soggetto passivo di comunicare all'ufficio tributi la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. La richiesta implica l'accettazione dei controlli che l'Amministrazione comunale potrà effettuare tramite il proprio personale o altro personale incaricato, al fine di accertare la corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico della frazione umida, ivi compreso la revoca e addebito dell'eventuale riduzione non spettante.

La pratica del compostaggio è possibile esclusivamente in area aperta adiacente all'abitazione; non è pertanto possibile adottare la pratica del compostaggio su balconi, terrazze, all'interno di garage o su posti auto, anche se privati, nel cortile condominiale. L'utente dovrà gestire la prassi del compostaggio in modo decoroso e secondo la "diligenza del buon padre di famiglia", al fine di evitare l'innescarsi di odori molesti o favorire la proliferazione di animali indesiderati.

3. Conferimento all'isola ecologica:

a) Le utenze domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata al centro di raccolta denominato isola ecologica individuata dal Comune, hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della tariffa in virtù del numero dei conferimenti effettuati nel corso dell'anno solare precedente, e nel limite massimo del 10%.

4. Le riduzioni di cui al presente articolo saranno calcolate a consuntivo e applicate nella bolletta dell'anno successivo.

Art. 26

Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. In virtù del minor conferimento di rifiuti la tariffa del tributo è ridotta del 30% nella parte variabile:

a) per i locali diversi dalle abitazioni, e per le aree scoperte relativi ad utenze non domestiche, adibiti ad uso stagionale, risultante da licenza o altra autorizzazione amministrativa, rilasciata dai competenti Organi per l'esercizio dell'attività, per lo specifico arco temporale previsto dalla documentazione di cui sopra e comunque inferiore a 183 giorni nel corso del medesimo anno solare;

b) per i locali diversi dalle abitazioni, e per le aree scoperte relativi ad utenze non domestiche, adibiti ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da apposita

documentazione rilasciata dai competenti Organi preposti, rapportato al numero di giorni espressamente previsti dall'autorizzazione purché inferiori a 183 giorni nel corso del medesimo anno solare;

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione.
3. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione delle riduzioni di cui al presente articolo, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni cessano comunque di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 27

Riduzioni per le utenze non domestiche per avvio al riciclo

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 649, secondo periodo della L. 147/2013, così come modificato dal D.L. 16/2014, per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, sulla parte variabile della tariffa del tributo, è applicata una riduzione proporzionale alla quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.
2. Per "riciclaggio", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u) del D.Lgs. 152/2006, si intende *"qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento"*.
3. La riduzione, che comunque non potrà superare la percentuale del 30% della parte variabile della tariffa, sarà calcolata sulla base della quantità dei rifiuti effettivamente avviata al riciclo nel corso dell'anno solare, rapportata ai quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione Kd per la specifica categoria. Per il calcolo, si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata a tributo e il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile Kd secondo la seguente formula:
$$\% \text{ riduzione (max 30\%)} = rr \text{ (rifiuti avviati al riciclo in Kg/mq} \times \text{Kd)}$$
4. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui al presente articolo, a pena di inammissibilità del diritto all'agevolazione, il soggetto passivo deve presentare annualmente, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento ovvero entro i termini di scadenza previsti per la presentazione del MUD, apposita dichiarazione attestante la quantità e la tipologia del rifiuto avviato al riciclo a proprie spese nell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno essere allegati:
 - copia dei formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti avviati al riciclo distinti per codice CER, debitamente firmati dal soggetto abilitato al quale tali rifiuti sono stati conferiti e che ha provveduto al loro smaltimento;
 - copie delle fatture con indicazione delle descrizioni dei rifiuti per quantitativi e periodo di riferimento;
 - copie dei contratti con ditte specializzate (necessarie per verificare che il produttore si avvalga di ditte specializzate);
 - copia MUD.
5. La riduzione di cui al presente articolo sarà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo.

Art. 28

Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita e si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi e il più vicino centro di raccolta, sia pari o inferiore a 1000 metri lineari.
2. Fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti negli appositi punti di raccolta, il tributo è ridotto nella misura del 60%, se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, è superiore a 1000 metri lineari.
3. La distanza di cui al comma precedente è da intendersi come la distanza misurata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo dal calcolo percorsi in proprietà privata, condominiale, interpoderale.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 32 e viene meno con il venir meno della condizione che ne ha determinato la riduzione, ovvero nel caso di attivazione del servizio di raccolta domiciliare.
5. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 29

Ulteriori esenzioni/agevolazioni a carico del Comune

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660 della L. 147/2013, il Consiglio comunale può disporre ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659, ad esempio agevolazioni di valenza sociale per famiglie economicamente disagiate ovvero per altri casi da dettagliare adeguatamente, purché al costo complessivo di dette agevolazioni sia assicurata adeguata copertura con risorse diverse dai proventi del tributo.
2. Le agevolazioni per soggetti che si trovano in difficoltà economica sono concesse su richiesta del responsabile del servizio sociale dopo essere state iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
3. Per il solo anno 2020 ed in ragione degli effetti determinati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, il Consiglio comunale può prevedere/deliberare riduzioni a favore di utenze non domestiche per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività, e la successiva riapertura, ad opera dei diversi provvedimenti governativi d'urgenza.
4. Per il solo anno 2020 il Consiglio comunale può altresì deliberare sempre in relazione all'emergenza epidemiologica da Covi-19, ulteriori agevolazioni di sostegno economico rispetto a quelle previste dal comma precedente.
5. Le riduzioni di cui al presente articolo saranno finanziate con risorse derivanti dalla fiscalità generale ed il mancato gettito non sarà quindi ripartito sulle altre utenze.

Art. 30

Cumulo di riduzioni e/o agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni e/o agevolazioni ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate, calcolando le percentuali di riduzione in ordine decrescente.
2. In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili dalle utenze domestiche e non domestiche su base annua, al netto di eventuali superficie detassate, può superare la soglia del 50% del tributo dovuto.
3. Derogano il limite massimo, le agevolazioni di cui agli articoli 24, 28 e 29.

Art. 31
Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni

1. Il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dal presente Regolamento, resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Il costo delle ulteriori agevolazioni di cui all'articolo 29 è invece a carico del Comune di Subbiano che dovrà garantirne la copertura con risorse diverse da quelle del tributo e provenienti dalla fiscalità generale dell'Ente.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 32
Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare, ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'occupazione;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere eventuali agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni;
 - d) l'inizio, la variazione, la cessazione dell'utenza per inutilizzazione temporanea dell'immobile. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione, ad eccezione del caso in cui nel medesimo immobile siano presenti più nuclei familiari distinti, nel qual caso è necessario indicare in dichiarazione il numero complessivo degli occupanti.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione è presentata da uno solo dei coobbligati ed ha effetti anche per gli altri.

Art. 33
Contenuto, modalità e termini di presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo, e ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di assoggettabilità siano rimaste invariate.
2. In caso contrario il contribuente è tenuto a dichiarare nelle medesime forme e termini di cui al comma 1, ogni variazione relativa ai locali ed aree che comporti un diverso ammontare della tariffa o che comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto,

fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

4. La dichiarazione, originaria o di variazione, deve contenere obbligatoriamente i dati catastali degli immobili, l'indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, la superficie calpestabile e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne (dovrà inoltre essere allegata planimetria catastale da cui si desumono tali dati). Inoltre deve contenere:
 - a) Per le utenze domestiche:
 - per le utenze possedute o detenute e/o occupate da soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, telefono, indirizzo di posta elettronica) dell'intestatario della scheda famiglia e, nel caso in cui l'immobile sia occupato da più nuclei familiari distinti, il numero complessivo dei soggetti occupanti l'utenza;
 - per le utenze possedute o detenute e/o occupate da soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, telefono, indirizzo di posta elettronica) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - nel caso in cui il detentore dell'immobile sia diverso dal proprietario, deve essere indicato il nominativo di quest'ultimo completo di generalità, indirizzo e numero telefonico;
 - la data di inizio dell'occupazione o conduzione ovvero della data in cui è intervenuta la variazione e/o cessazione;
 - la sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
 - b) Per le utenze non domestiche:
 - la denominazione della ditta o ragione sociale della società, impresa, ente, istituto, associazione ecc.. il relativo scopo sociale o istituzionale, la sede principale o legale, il codice fiscale e partita IVA, il codice ATECO dell'attività, numero telefonico, fax e posta elettronica certificata;
 - le generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società, il loro codice fiscale e residenza anagrafica;
 - l'indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
 - la data di inizio dell'occupazione o conduzione ovvero della data in cui è intervenuta la variazione e/o cessazione;
 - la sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
5. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della dichiarazione nei termini, il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo, il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
6. Le richieste di sospensione dal tributo per inutilizzazione, di variazione di tipologia da civile abitazione a deposito per mancanza di servizi o di arredo, secondo quanto meglio dettagliato negli articoli precedenti, hanno effetto annuale e non continuativo, pertanto, entro il 30 gennaio di ogni anno devono essere riconfermate con apposita dichiarazione, pena la reinscrizione nei ruoli per il pagamento del tributo; rimane altresì, in carico al soggetto dichiarante, l'obbligo di comunicare qualsiasi variazione intervenga nella conduzione, detenzione, possesso di un immobile di cui si è chiesta una variazione di tipologia e/o la sospensione per inutilizzazione.
7. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere presentata direttamente agli uffici comunali, oppure spedita per posta tramite raccomandata con avviso di

ricevimento A/R o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, oppure inviata mediante posta elettronica certificata. La dichiarazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune nel caso di consegna diretta, ovvero alla data di spedizione risultante dal timbro postale nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax o PEC.

8. Le richieste di riduzioni e/o agevolazioni di cui agli artt. 24, 25 e 26, ovvero le richieste di esclusioni/riduzioni delle superfici di cui all'art. 11 devono essere presentate entro i termini previsti dai rispettivi articoli.
9. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di variazione dell'intestatario e/o cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole. In mancanza di dichiarazione si applica quanto previsto dall'articolo 7, comma 7 del presente regolamento.

Art. 34

Funzionario responsabile

1. A norma dell'art. 1, comma 692 della L. 147/2013, La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. Il funzionario responsabile del tributo TARI, può nominare un responsabile del procedimento, per la gestione ordinaria, per la gestione dei rimborsi, per gli accertamenti, per la formazione dei ruoli coattivi e per la gestione delle dilazioni.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile o il responsabile del procedimento può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.
4. Il Comune applica per la TARI l'istituto del Baratto Amministrativo, se istituito con specifico Regolamento Comunale, e secondo le modalità ed i limiti ivi stabiliti

Art. 35

Riscossione

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 688 della legge n. 147/2013, il versamento della tassa è effettuato direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.Lgs. 09 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali.
2. Ai fini del versamento il Comune provvede ad inviare ai contribuenti apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente, per ogni utenza, l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti e il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le relative scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere inoltre tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera Arera n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico.
3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato, per l'anno di riferimento, in numero 3 rate con scadenza:

31 Luglio,
30 Settembre
31 Dicembre

salvo che in sede di approvazione delle tariffe vengano individuate, con la medesima deliberazione del Consiglio comunale, scadenze diverse di versamento. L'importo del tributo è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 166 della L. 296/2006.

4. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5, il pagamento degli importi dovuti dovrà essere effettuato in acconto (dilazionabile in due rate scadenti il 31 luglio e il 30 settembre pagabile anche in unica soluzione scadente il 31 luglio) e a saldo (scadente il 31 dicembre).
5. Nelle more dell'approvazione delle tariffe del tributo ai fini del versamento della prima e della seconda rata si provvederà ad emettere avvisi di pagamento in acconto calcolati, per ciascuna delle prime due rate, in relazione ad un terzo dell'importo lordo dovuto da ciascun contribuente del servizio di igiene ambientale applicando le aliquote approvate per l'anno precedente. In sede di pagamento dell'ultima rata si provvederà ad effettuare l'eventuale conguaglio tra quanto dovuto applicando le tariffe deliberate per l'anno di competenza e detraendo l'importo delle prime due rate.

Art. 36

Attività di controllo, verifiche e accertamenti

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'Ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
4. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento degli importi dovuti alle prescritte scadenze, ovvero in caso di omessa, infedele o incompleta dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma di quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 471/1997 e dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 nonché delle disposizioni riferite all'accertamento "esecutivo" di cui ai commi 792 e seguenti della legge 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, e delle spese di notifica. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo e deve specificare altresì l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, il responsabile del procedimento, l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere nonché il soggetto che procederà alla riscossione coattiva decorsi i 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.
5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento deve essere effettuato mediante modello di pagamento unificato entro 60 giorni dalla data di notifica dell'avviso di accertamento.
6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
7. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere la rateizzazione delle somme derivanti dagli avvisi di accertamento secondo le modalità e i termini definiti nel Regolamento generale delle entrate ovvero ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, c. 796 della legge 160/2019.
8. Ai sensi dell'art. 1, comma 691, della L. 147/2013, è possibile affidare l'accertamento e la riscossione della TARI direttamente ai soggetti ai quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti.
9. È altresì possibile affidare l'attività di accertamento e riscossione del tributo, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, e dell'art. 7, comma 2, lettera gg-quater e seguenti, del D.L. 70/2011, ai soggetti indicati nell'art. 52, comma 5, del D.Lgs 446/97.

Art. 37 Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze, viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs. 471/97 e successive modificazioni ed integrazioni. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3 del D.Lgs. 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta a questionari inviati o consegnati al contribuente, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione

amministrativa da euro 100 ad euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. Per quanto non specificamente disposto, si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 38 **Interessi**

1. Gli interessi di mora sulle somme dovute a titolo di Tari a seguito di violazioni contestate, gli interessi di rateazione e di rimborso, sono calcolati nella misura del vigente tasso legale annuo o nella diversa misura stabilita dal regolamento generale delle entrate.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili secondo il criterio dettato dall'art. 1, comma 165 della L. 296/2006.

Art 39 **Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante gli strumenti di legge. In particolare mediante ruolo coattivo, di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910 ovvero mediante affidamento ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), punto 4), e mediante atti di accertamento esecutivi emessi a decorrere dal 01 gennaio 2020, in conformità all'art. 1, comma 792 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e s.m.i.
2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo del tributo, sanzioni ed interessi, non sia superiore ad euro 20,00 (venti/00) con riferimento ad ogni annualità, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento della tassa.

Art. 40 **Rimborsi e compensazioni**

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dalla data del versamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Le istanze di rimborso non danno diritto al contribuente di differire o sospendere i pagamenti.
3. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta. Sulle somme rimborsate sono corrisposti gli interessi nella misura prevista dall'art. 38, secondo il criterio dettato dall'art. 1, comma 165 della L. 296/2006, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo secondo la disciplina contenuta nel Regolamento generale delle entrate. Il Funzionario responsabile, sulla base della richiesta pervenuta e in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.
5. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

Art. 41 **Importi minimi**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede alla richiesta di versamento in via ordinaria per somme inferiori ad € 12,00. Tale importo si intende riferito al tributo dovuto per l'intera annualità e non alle singole rate.
2. Il comma precedente non si applica ai casi di tributo giornaliero.
3. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
4. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, sanzioni e interessi è inferiore ad euro 20,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 42
Contenzioso

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 43
Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 193/2003 e dal Regolamento UE 2016/679.

Art. 45
Norma di rinvio ed efficacia

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni di cui alla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e successive modifiche e integrazioni, nonché ad ogni altra normativa legislativa o regolamentare vigente in materia.
2. Le disposizioni di cui al presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2020.

Art. 46
Clausola di adeguamento

1. Le norme del presente regolamento si adeguano automaticamente alle eventuali modifiche normative sopravvenute per effetto di legge in materia di rifiuti e tributaria. In tal caso, anche in assenza di formale modifica del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

Le disposizioni del presente allegato disciplinano in via provvisoria, fino al recepimento dei criteri qualitativi e quali-quantitativi da emanarsi ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera e) del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. da parte dello Stato, criteri e modalità di assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti extradomestici classificati come speciali.

Ai sensi dell'art. 184 comma 2 lettera b) del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., sono classificati come rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, come specificato al presente allegato.

Ai fini dell'assimilazioni devono intendersi soddisfatte contestualmente le condizioni qualitative, quantitative e di provenienza nonché la condizione di conferimento al Gestore del servizio mediante raccolta differenziata.

CRITERIO QUALITATIVO. In base al criterio qualitativo, ai sensi di quanto disposto in base alle codifiche comunitarie, e alla Delibera del Comitato Interministeriale del 27/07/1984, sono assimilati ai rifiuti urbani e pertanto ammessi in impianti di discarica, i rifiuti speciali non pericolosi che rispettano le seguenti condizioni:

- 1) *Il loro smaltimento in impianti di discarica non dia luogo ad emissioni, ad effluenti o comunque ad effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento, nel medesimo impianto o nel medesimo tipo di impianto, di rifiuti urbani.*
- 2) *Non devono essere stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze o preparati classificati pericolosi ai sensi della normativa vigente in materia di etichettatura (legge 29 maggio 1974, n. 256, decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927, e successive modifiche ed integrazioni) o da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani. In caso contrario possono essere ammessi in discarica solo se preventivamente sottoposti ad adeguati trattamenti di bonifica.*
- 3) *Abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati di seguito a titolo esemplificativo così come riportati nella Delibera del Comitato Interministeriale del 27/07/1984:*
 - a) imballaggi in genere, di carta, cartone, plastica, legno, metallo, vetro, materiali misti e simili;
 - b) contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
 - c) sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane;
 - d) cassette, pallets;
 - e) accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
 - f) frammenti e manufatti di vimini e sughero;
 - g) paglia e prodotti di paglia;
 - h) scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
 - i) fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
 - j) ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
 - k) feltri e tessuti non tessuti;
 - l) pelle e simil-pelle;
 - m) gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;

- n) resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- o) imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- p) moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- q) materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- r) frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- s) manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- t) nastri abrasivi;
- u) cavi e materiale elettrico in genere;
- v) pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- w) scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- x) scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- y) residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.
- z) rifiuti *ingombranti* analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982

Ai fini dell'assimilazione, i rifiuti classificati come "ingombranti" devono avere una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti di provenienza domestica, con l'esclusione degli scarti di lavorazione, e devono essere costituiti da prodotti e sostanze analoghi a quelli elencati di seguito a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- a) materassi;
- b) poltrone e divani;
- c) sedie e altri mobili in materiali compositi;
- d) tapparelle e suppellettili;
- e) teli plastificati;
- f) tubi e cassette.

Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, sempre che non rientrino tra quelli di cui alle lettere c) e d) del medesimo articolo 2 (rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo e rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo):

- a) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- b) i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
- d) la spazzatura;
- e) indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
- f) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;

- g) i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
- h) i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera m), a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani. Lo smaltimento in discarica è sottoposto alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c). In caso di smaltimento, per incenerimento o smaltimento in discarica, al di fuori dell'ambito territoriale ottimale, la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti non è soggetta a privativa;

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti per i quali vi siano stati accordi e contratti di programma tra i Comuni e l'ATO dei rifiuti Toscana Sud.

PROVENIENZA DEI RIFIUTI. Sono di norma assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi qualitativamente riconducibili a categorie merceologiche ricomprese nell'elenco di cui al punto precedente, prodotti nell'esercizio della normale attività, da insediamenti produttivi industriali e/o artigianali, da attività ricettive, della ristorazione, commerciali e di servizi.

CRITERIO QUANTITATIVO. I rifiuti assimilati ai rifiuti urbani in base al criterio qualitativo e di provenienza, sono assimilati per il criterio quantitativo e per singola tipologia conferibile, sulla base delle quantità effettivamente avviate al recupero, rapportate ai quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione Kd per la specifica categoria.

I criteri quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalle diverse attività economiche, consistono nel verificare che i rifiuti prodotti dalla singola attività, risultino non superiori al coefficiente di produttività specifica, moltiplicato per la superficie dichiarata ai fini del calcolo della Tariffa, per la medesima attività.

Nel caso in cui la produzione superi tale quantità, risulta assimilato il rifiuto fino al valore di produttività (quantità annua: mq x Kd) e si esclude dalla privativa la quantità eccedente.

Il dato di tale produttività corrisponde al valore Kd riportato annualmente nella delibera di approvazione delle tariffe da parte del Comune, con l'atto che regola il sistema tariffario.

CATEGORIE UTENZE**Categorie di utenze domestiche**

I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificate tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata e condotta e sono suddivise in 6 categorie:

- 1) Utenze domestiche con nucleo familiare con 1 componente
- 2) Utenze domestiche con nucleo familiare con 2 componenti
- 3) Utenze domestiche con nucleo familiare con 3 componenti
- 4) Utenze domestiche con nucleo familiare con 4 componenti
- 5) Utenze domestiche con nucleo familiare con 5 componenti
- 6) Utenze domestiche con nucleo familiare con 6 componenti e oltre

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi, teatri, e similari
3	Autorimesse, magazzini senza vendita diretta, e similari
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, e similari
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, Autosaloni e similari
7	Alberghi con ristorazione e similari
8	Alberghi senza ristorazione, Residence e similari
9	Case di cura e riposo, caserme, centri diurni, e similari
10	Ospedali, case della salute, e similari
11	Uffici, agenzie
12	Banche, istituti di credito e studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, ferramenta e altri beni durevoli e similari
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze e similari
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato e similari
16	Banchi di mercato beni durevoli, e similari
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista e similari
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro elettricista e similari
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto e similari
20	Attività industriali con capannoni di produzione, e similari
21	Attività artigianali di produzione beni specifici, e similari
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub e similari
23	Mense, birrerie, amburgherie e similari
24	Bar, caffè, pasticceria, e similari
25	Supermercato, pane, pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari e similari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste, e similari
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, e similari
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari, e similari
30	Discoteche, night club e similari